

# STUDIO LEGALE

Avv. Ezio Menzione Avv.ia Susanna Lollini Avv. Giacomo Ciraulo Avv.ia Angela Giovinazzo Avv. Tiziano Checcoli Avv. Alessandro Zarra

**Al Sindaco del Comune di Pisa  
All'assessore Ciccone  
Ai Capigruppo del Consiglio Comunale**

Pisa, 13 febbraio 2012

In previsione della discussione in Consiglio Comunale prevista per il prossimo giovedì 16/2/2012, relativa alla possibile assegnazione al Progetto Rebellia dell'area di via Andrea Pisano, ritengo utile inviarVi il parere richiesto sul punto all'esimio amministrativista Avv. Giuseppe Angella, che gentilmente ha voluto esaminare la questione per rendere la sua motivata opinione.

Sono certo che potrà essere utile per dare completezza anche tecnica alla discussione e prendere decisioni che possano risolvere positivamente la questione sul tappeto.

Resto a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti,

  
(Avv. Ezio Menzione)

STUDIO ASSOCIATO MENZIONE - LOLLINI

56127 Pisa - P.zza S. Francesco, 1      00195 Roma - Viale Mazzini, 113  
Tel. 050.578716 - 542890      Tel. 06.3230694  
Fax 050.580190      Fax 06.3227781

E-mail: legml@tin.it - Partita IVA: 01168730503

STUDIO LEGALE ANGELLA

VIA DOGORANO, 25 - TEL. 0586.526577 - FAX 0586.526077 - 57126 LIVORNO

Avv. GIUSEPPE ANGELLA

Avv. ELIANA PINO

egr. avv.

Ezio Menzione

fax n. 050.580190

- Progetto Rebeldia -
- beni comunali siti in via Andrea Pisano -

Caro Ezio,

ho esaminato la documentazione che mi hai inviato, e rispondo - in forma concisa e diretta, come si usa fra Colleghi - alla Tua domanda se "può l'Amministrazione procedere ad assegnazione diretta-trattativa privata visto che il bando (rectius: manifestazione di interesse) è andato fallito poiché gli unici due soggetti che fecero richiesta di partecipazione (fra i quali non c'era il Progetto Rebeldia) non furono dichiarati idonei".

Rilevo in primo luogo come la risposta al Tuo quesito emerga, de piano, dall'art. 32 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 07.12.2006 e

## STUDIO LEGALE ANGELLA

VIA COCCORANO, 20 - TEL. 0586.956677 - FAX 0586.202077 - 57126 LIVORNO

Avv. GIUSEPPE ANGELLA

Avv. ELIANA PINI

modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 20.07.2010 (nel testo che ho reperito nel sito internet del Comune).

Tale norma, dopo aver statuito, nel primo comma, il principio secondo il quale "Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale (di) Pisa si procede alla scelta del contraente generalmente mediante una procedura ad evidenza pubblica, della quale è data ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei", prevede, nel secondo comma che "si può tuttavia procedere a trattativa privata, quando è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica".

Aggiungo che tale disposizione è, palesemente, ispirata a quanto sul punto previsto dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato, che del resto costituisce l'archetipo a cui fecero (o fanno) riferimento gli Enti Locali, in sede di esercizio della facoltà regolamentare a loro in materia conferita con la L. n. 142/1990.

Recita difatti l'art. 41, 1° co., n. 1), del R.D. n. 827/1924: "Si procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata: 1) quando gli in-

## STUDIO LEGALE ANGELLA

VIA CECORANO, 22 - TEL. 0586.888577 - FAX 0586.203077 - 07129 LIVORNO

Avv. GIUSEPPE ANGELLA

Avv. ELIANA PINO

capiti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte".

Per completezza, ricordo che il principio che si trae da tale (ormai antica, ma tutt'ora vigente) norma può dirsi avere carattere generale non solo del ns. Ordinamento, atteso, ad esempio, che esso è recepito anche dal Codice dei contratti pubblici, che dà attuazione alle Direttive CEE nn. 2004/17/CE e 2004/18/ce.

Si legge infatti nel 2° comma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 (nel testo modificato con il D.L. n. 70/2011) che "Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura" (di cui al 1° comma; "aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara") "è consentita: a) qualora, in esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura".

Mi sembra, con ciò, di aver risposto al Tuo quesito.

# STUDIO LEGALE ANGELLA

VIA CDOGORANO, 25 - TEL. 0586.222577 - FAX 0586.203077 - 57126 LIVORNO


Avv. GIUSEPPE ANGELLA

Avv. ELIANA FINO

Vorrei solo aggiungere che la procedura di evidenza pubblica andata deserta trasse origine dal verbale di Conferenza dei Servizi del 26 gennaio 2011, e che quest'ultimo - dichiaratamente: basta leggerne l'intestazione e l'introduzione - venne redatto a fronte della situazione venutasi a creare a seguito dello sfratto intimato al Progetto Rebeldia dagli immobili siti in via Battisti 51.

L'assegnazione diretta al Progetto Rebeldia dei beni in oggetto - previo esperimento di una procedura che ha evidenziato come non vi siano altri soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti - sarebbe dunque non solo legittima, ma la doverosa conclusione del procedimento aperto con quel verbale.

Ricambio cari saluti.



Livorno, 6 febbraio 2012